



## Accertamento emesso prima dei 60 gg dal pvc, la decadenza del termine non costituisce motivo d'urgenza Cass.1869/2014

La suprema Corte di Cassazione a **Sezioni Unite** con la sentenza n.

**18184/2013** aveva definitivamente chiarito che l'accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla chiusura del p.v.c. redatto dai verificatori era da considerarsi nullo, salvo eccezioni d'urgenza. Dopo la sentenza ci si domandava se la scadenza del termine di decadenza ex art. 43 del Dpr 600/73 oppure ex art. 57 del Dpr 633/72 potesse essere considerata una causa d'urgenza da legittimare l'emissione dell'accertamento prima del termine fissato **dall'art. 12 della Legge 212/2000** meglio nota come Statuto del contribuente. La **Corte di Cassazione** con **sentenza 1869 depositata il 29/01/2014** presieduta dal presidente Dott. Domenico Chindemi, persona veramente preparata che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere personalmente ha stabilito che lo spirare del termine decadenziale per emette-

re l'accertamento non costituisce motivo d'urgenza per cui l'accertamento emesso prima è da considerarsi illegittimo. L'ufficio si era difeso ritenendo che la violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 in base al

quale non può essere emesso avviso di accertamento prima che decorrano 60 giorni dalla consegna del verbale conclusivo delle operazioni, fatta salva l'eventuale motivata urgenza non sussisteva in quando la decadenza dell'ufficio aveva costretto l'emissione anticipata dell'accertamento. l'Ufficio inizialmente non aveva allegato alcuna ragione di urgenza, successivamente, nella

Costituzione in giudizio era stato evidenziato che era in scadenza il termine decadenza per la rettifica Iva.

La Cassazione quindi non solo ha annullato per **totale mancanza di motivazione d'urgen-**

**za**, certamente non integrabile in sede contenziosa ma anche perché ha ritenuto irragionevole convalidare in modo generalizzato tutti gli atti in scadenza in contrasto col principio espresso dalle SS.UU secondo cui tale **requisito di urgenza deve essere riferito alla fattispecie concreta** e cioè al singolo rapporto controverso.

